

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Capitolo 1. Requisiti

Il settimo comma, numero 4), dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 ⁽⁴⁸⁾, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e il comma 3 dell'articolo 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ⁽⁴⁹⁾, per i Comuni sino a 15.000 abitanti, stabiliscono che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste.

Si precisa che tale designazione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti di lista, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Per quanto concerne i **requisiti** che i rappresentanti di lista devono possedere, l'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si limita a prevedere che gli stessi **siano elettori del Comune**.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato rappresentante di lista o di gruppo per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si consiglia che i rappresentanti siano scelti tra gli elettori che hanno diritto di voto per tutte le elezioni che si svolgono nel seggio.

Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista o che venga designato un candidato.

(48) Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

(49) Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

Capitolo 2. Designazioni

Le norme vigenti consentono di designare rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli uffici centrali.

§ 1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

Ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570 del 1960, come recentemente modificato dall'art. 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

- a) al segretario del Comune, entro il **giovedì** precedente l'elezione ⁽⁵⁰⁾, **in formato cartaceo oppure mediante posta elettronica certificata** ⁽⁵¹⁾.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano sottoscritte dai delegati compresi nell'elenco che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco (Titolo II, capitolo 7, paragrafo 2) e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio.

- b) direttamente al presidente del seggio, **esclusivamente in formato cartaceo, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.**

Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente del seggio provvede all'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che le hanno disposte.

(50) Tale la previsione di cui all'art. 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che, in considerazione del fatto che è contenuta in una norma di carattere generale e per il principio del *favor participationis* che caratterizza il procedimento elettorale, si ritiene che abbia implicitamente abrogato la previsione di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, la quale stabiliva, limitatamente alle elezioni del 2021, che si potesse presentare la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata solo entro il mercoledì antecedente la votazione.

(51) Si rinvia sul punto al successivo § 3.

§ 2. *Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali.*

Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici.

La legge non stabilisce nessun termine per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi con le medesime modalità ed entro gli stessi termini già indicati per le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, ossia **mediante posta elettronica certificata** entro il **giovedì** precedente l'elezione, oppure **in forma cartacea entro l'inizio delle operazioni dell'Ufficio centrale**.

Capitolo 3. Modalità di presentazione delle designazioni

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta:

- a) con **dichiarazione scritta redatta su carta libera**. In tal caso, la sottoscrizione dell'atto con cui sono stati designati i rappresentanti di lista deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4, della presente pubblicazione ⁽⁵²⁾;
- b) con una **dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata**. Nel caso in cui l'atto di designazione sia trasmesso mediante posta elettronica certificata e sia stato firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione ⁽⁵³⁾.

Tenuto conto che il segretario comunale deve consegnare le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali ai rispettivi presidenti, si consiglia di redigere tali designazioni in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

(52) Articolo 32, settimo comma, numero 4), primo periodo, del testo unico n. 570/1960 (si veda la Sezione "Principali disposizioni normative").

(53) Articolo 32, settimo comma, numero 4), secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, aggiunto dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (si veda la Sezione "Principali disposizioni normative").

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, in considerazione del fatto che possono essere designati, quali delegati, le medesime persone, i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, anche al fine di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano firmare. Comunque, in tale eventualità, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

I Comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno rendere tempestivamente noto, sul sito istituzionale e con ogni altro mezzo idoneo, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare le designazioni, avendo cura di verificare costantemente l'invio delle stesse, al fine di assicurare la regolarità dei procedimenti elettorali ⁽⁵⁴⁾. Si ritiene che in modo analogo debba essere garantita la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica certificata presso gli uffici centrali.

Le designazioni, per ciascuna sezione, sono disposte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale sia effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione.

I delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare, secondo le modalità e i termini previsti nel Titolo III della presente pubblicazione:

- i nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli designati per il primo turno di votazione;
- i rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non era stata effettuata in occasione del primo turno.

⁽⁵⁴⁾ Si rinvia in tal senso alla circolare n. 24 del 10 maggio 2021 della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno.